



COMUNE DI MELDOLA

(Prov. Forlì – Cesena)

DOC. N. 1058284

Copia

Pratica n. /

SETTORE PROPONENTE: SEGRETARIO COMUNALE – RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

DETERMINA

Numero: 14 Data: 16/05/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ATTIVITA' DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE - CIG N.Z7319E2F6F.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

Premesso che:

- stanti le sempre più frequenti richieste da parte di studiosi, ricercatori e scuole, sono sorte difficoltà nell'adempimento dell'attività di ricerca documentale ed assistenza all'accesso per motivi di studio all'Archivio Storico comunale;
- le difficoltà riguardano sia il fatto che il carico di lavoro dell'Ufficio Protocollo – Urp, non consente di dedicare uno spazio adeguato alla gestione dell'Archivio Storico, sia l'assenza, in capo al personale dell'Ufficio, della necessaria qualificazione prevista dall'art. 5 comma 3 della L.R. Emilia Romagna n. 18/2000, recante *“Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”*;
- al fine di superare tale criticità, ed in attesa della definizione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale per il futuro, **onde poter garantire le funzioni di cui all'art. 5 della L.R. Emilia Romagna n. 18/2000, si è reso necessario esternalizzare l'attività in parola;**
- **la Prof.ssa Aurora Bombacci**, (nata a Meldola il 11/01/1950, residente in Meldola, Via Oriani n. 13 C.F. BMBRRA50A51FO97K), già affidataria con contratto concluso per scrittura privata in data 20 febbraio 2009, (preventivamente autorizzato dal Ministero per i beni culturali – Soprintendenza Archivistica della Regione Emilia Romagna – Bologna - con lettera acquisita al protocollo comunale n. 19798 del 01/12/2008), del servizio di riordino di materiale archivistico presso l'Archivio Storico e del servizio di assistenza alla ricerca e

- consultazione dell'Archivio stesso, per quanto in misura minima, è **in possesso dei requisiti di legge** e, pertanto, ha approfondita conoscenza dell'Archivio Storico Comunale;
- **con determinazione n. 26 del 02/11/2012**, il sottoscritto Responsabile ha disposto, per le ragioni ivi esposte, l'affidamento diretto in economia ai sensi dell'art. 6 comma 10 del vigente Regolamento delle provviste in economia del Comune di Meldola, (approvato con deliberazione C.C n. 62 del 01/08/2003), del **servizio di assistenza alla ricerca e consultazione dell'Archivio Storico da parte degli studiosi, dei ricercatori e delle scolaresche, alle condizioni tutte di cui allo schema di contratto ivi allegato alla lettera B)**, alla Prof.ssa Bombacci Aurora, nata a Meldola il 11.01.1950 res. in Meldola, Via Oriani n. 13, C.F. BMBRRA50A51F097K;
 - **con determinazione n. 9 del 26/02/2014**, per le medesime ragioni esposte nella succitata determinazione n. 26/2012, il sottoscritto Responsabile ha disposto l'affidamento diretto in economia ai sensi dell'art. 6 comma 10 del vigente Regolamento delle provviste in economia del Comune di Meldola, (approvato con deliberazione C.C n. 62 del 01/08/2003), del **servizio di assistenza alla ricerca e consultazione dell'Archivio Storico da parte degli studiosi, dei ricercatori e delle scolaresche, alle condizioni tutte di cui allo schema di contratto ivi allegato alla lettera B)**, alla Prof.ssa Bombacci Aurora, nata a Meldola il 11.01.1950 res. in Meldola, Via Oriani n. 13, C.F. BMBRRA50A51F097K;
 - **con deliberazione della G.C. n. 136 del 31/12/2014**, esecutiva a norma di legge, per le medesime ragioni si affidava alla Prof.ssa Bombacci Aurora, nata a Meldola il 11.01.1950 res. in Meldola, Via Oriani n. 13, C.F. BMBRRA50A51F097K, mediante affidamento diretto in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 6 comma 10 del vigente Regolamento delle provviste in economia del Comune di Meldola, (approvato con deliberazione C.C n. 62 del 01/08/2003), essendo la tipologia del servizio di cui al presente affidamento ricompreso nell'allegato "A" del Regolamento medesimo e precisamente al punti 22 e 24, il **servizio di assistenza alla ricerca e consultazione dell'Archivio Storico da parte degli studiosi, dei ricercatori e delle scolaresche, per l'anno 2015, alle condizioni tutte di cui allo schema di contratto ivi allegato alla lettera A)**;

Accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione, già impegnate in altre attività e/o non in possesso dei titoli di specializzazione previsti dall'art. 5 – comma 3 della L.R. Emilia Romagna 24 marzo 2000, n. 18 "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali";

Dato atto che, stante il perdurare delle condizioni di fatto sopra esposte ed essendo il succitato contratto ormai giunto a scadenza, si ravvisa la necessità di concludere un nuovo contratto recante l'affidamento del servizio in parola per l'anno 2016;

Dato atto:

- **che a norma dell'art. 23 ter, comma 3, del D.L. 24/06/2014 n. 90**, (introdotto con la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114), **come recentemente modificato dall'art. 1, comma 501, lettere a) e b), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016)**, fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- **che a norma dell'art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, tra l'altro, è confermato che le stazioni appaltanti, fermi re-

stando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

- che, in ogni caso, in base alla vigente normativa c.d. "Spending review", per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia, (ad eccezione delle categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7 della Legge 135/2012, per le quali sono previste specifiche modalità), le P.A. diverse da quelle statali centrali e periferiche, sono tenute ad effettuare gli acquisti con una delle seguenti modalità:
- ricorrendo alle convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ed ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ovvero utilizzando i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
- ricorrendo agli Accordi Quadro di cui all'art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010) ovvero utilizzando i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
- ricorrendo alle convenzioni concluse dalle centrali di committenza regionali di cui all'articolo unico – comma 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ovvero utilizzando i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
- ricorrendo, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, (giusto art. 1, comma 502 lettera c), Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208)**, al MEPA o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici), fermi restando gli obblighi previsti all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Dato atto che alla data odierna non risultano attivi:

- convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ed ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- convenzioni concluse da INTERCENT-ER di cui all'articolo unico – comma 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- Accordi Quadro di cui all'art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010),

tali da potervi ricorrere o utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la stipula del contratto;

Dato atto che a quanto sopra viene dato valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis, secondo periodo della Legge n. 488/1999 coordinato con l'art. 1 del D.L. n. 168/2004;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvvigionamento del servizio necessario in modo autonomo;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Dato atto che, nella fattispecie di cui al presente provvedimento, trattasi di servizio CPV 92512000-3 "Servizi di archivi" e pertanto facente parte dell'allegato IX del citato Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il cui importo ammonta ad € 3.000,00 al lordo di R.A. ed è pertanto di gran lunga inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex art. 35, comma 1, lettera d), del medesimo D.Lgs 50/2016, pari ad € 750.000,00, per il che non risultano ad essa applicabili le norme dello stesso D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che, a norma dell'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie indicate nel medesimo articolo, quale è il caso di cui al presente provvedimento, devono avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, cioè devono:

- garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

- devono essere rispettati altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità e nel rispetto del principio di rotazione oltrechè in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Dato atto che, a norma dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è data facoltà alle stazioni appaltanti di procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Ritenuto opportuno, in relazione e sulla base della suddetta normativa, affidare direttamente alla medesima Prof.ssa Aurora Bombacci, in possesso di tutti i requisiti di ordine morale e di idoneità professionale richiesti, dichiaratasi disponibile alle medesime condizioni del contratto scaduto, le prestazioni di assistenza alla consultazione dell'Archivio da parte degli studiosi, dei ricercatori e delle scolaresche, dalla data di consegna del servizio fino al 31/12/2016 per n. 45 giornate presunte;

Ritenuto che il prezzo offerto sia congruo e conveniente e dato atto che la Prof.ssa Bombacci ha già svolto il servizio di cui trattasi per questa Amministrazione dimostrando serietà, competenza e puntualità nell'esecuzione dello stesso;

Dato atto, inoltre, che il valore economico del presente affidamento, pari ad € 3.000,00 al lordo di R.A., ancorchè sommato al valore economico dei precedenti affidamenti, rientra abbondantemente entro la soglia di € 40.000 determinata per l'affidamento diretto;

Visto il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della [L. 6 luglio 2002, n. 137](#)" ed in particolare l'art. 21 dello stesso;

Vista infine la L.R. Emilia Romagna 24 marzo 2000, n. 18 "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali";

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di esternalizzare il servizio di assistenza alla ricerca e consultazione dell'Archivio Storico da parte degli studiosi, dei ricercatori e delle scolaresche di cui trattasi mediante affidamento diretto in economia alla **Prof.ssa Aurora Bombacci**, sopra generalizzata, **dalla data di consegna del servizio e fino al 31/12/2016, dietro corrispettivo della**

somma di € 3.000,00 al lordo di oneri fiscali, importo così determinato in forma forfettaria ed onnicomprensiva;

Dato atto che detta somma risulta disponibile al Cap. 480 Art. 00 del Bilancio di Previsione 2016/2018, avente per oggetto: "SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE".

Dato atto che l'esecuzione del presente servizio non genera alcun rischio di interferenza ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, pertanto non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri per la sicurezza ammontano ad € 0,00.

Visto il foglio di condizioni del SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE - regolante il conferimento del servizio di cui trattasi, allegato alla presente deliberazione **sub. A)** per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1)** Per le ragioni espresse in premessa narrativa che qui si intende richiamata e trascritta, di affidare alla Prof.ssa Bombacci Aurora, nata a Meldola il 11.01.1950 res. in Meldola, Via Oriani n. 13, C.F. BMBRRA50A51F097K, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il servizio di assistenza alla ricerca e consultazione dell'Archivio Storico da parte degli studiosi, dei ricercatori e delle scolaresche, alle condizioni tutte di cui allo schema di contratto allegato alla presente deliberazione alla lettera A), dalla data di consegna del servizio fino al 31/12/2016 per n. 45 giornate presunte.
- 2)** Di impegnare la somma di € 3.000,00 al lordo di R.A. mediante imputazione al Cap. 480 Art. 00 del Bilancio di Previsione 2016/2018, avente per oggetto: "SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE".
- 3)** Di dare atto che - la presente spesa NON RIENTRA tra quelle soggette all'obbligo del rispetto dei limiti di cui agli articoli 6 e 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, e NON RIENTRA tra quelle soggette all'obbligo del rispetto dei limiti di cui all'art. 1, della Legge n. 228/2012;
- 4)** Di dare atto che i **movimenti finanziari** derivanti dalla presente determinazione **RIENTRANO** nell'ambito applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", pertanto i conseguenti strumenti di pagamento riporteranno l'indicazione del C.I.G. che sarà richiesto e rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e l'indicazione del conto corrente dedicato che sarà comunicato dalla ditta affidataria, mentre non risulta necessaria l'indicazione del C.U.P. rilasciato dal C.I.P.E., non trattandosi di spesa di investimento.
- 5)** Di dare atto che a fronte del presente affidamento non è necessaria l'acquisizione del DURC a norma dell'art. 4 - comma 14 bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, (vista anche la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012, pubblicata nella G.U. n. 265

del 13/11/2012), ed in sostituzione dello stesso è stata richiesta dichiarazione sostitutiva a norma dell'art. 46, comma 1, lettera p) del D.P.R. 445/2000.

- 6) Di dare atto che l'esecuzione del presente servizio non genera alcun rischio di interferenza ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, pertanto non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri per la sicurezza ammontano ad € 0,00.
- 7) Di dare atto, ai fini del principio della competenza finanziaria potenziata (D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014), che la presente spesa sarà "esigibile" nell'anno 2016.
- 8) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 9) Di dare atto che il contratto di cui al presente affidamento di servizio:
 - è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni (Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013);
 - quanto agli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio dei contratti pubblici, in attesa che l'Autorità (ANAC), a norma dell'art. 213 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisca le modalità di funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere allo stesso, si ritiene di dover applicare le norme previgenti, secondo le quali il presente contratto non è soggetto al monitoraggio presso l'Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore - inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell'Avcp in data 29/04/2013 "Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006";
 - sarà stipulato, a norma dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Il Segretario Comunale
Responsabile Area AA.GG.
F.to Maria Pia Baroni

